



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Quattro ergastoli nel processo bis per la strage di Capaci - accolte le richieste del SIULP quale parte civile

Il processo Capaci Bis (svoltosi a Caltanissetta, dopo le rivelazioni del pentito Spatuzza), in merito alla strage del 23 maggio 1992 si è concluso con la condanna all'ergastolo di 4 dei 5 imputati. I condannati sono Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello; assolto, invece, Vittorio Tutino (anche per lui era stato chiesto l'ergastolo).

Il dispositivo (emesso dopo 11 ore di camera di consiglio) prevede il risarcimento danni a favore di enti e associazioni antimafia e dei familiari delle vittime (Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro);

In questo processo il SIULP si era costituito parte civile e la sentenza dei giudici di Caltanissetta, nel confermare la ricostruzione della procura sui sicari rimasti fuori dal precedente processo, ha accolto in pieno le pretese risarcitorie dedotte in giudizio dal nostro sindacato, riconoscendo il danno patito e demandandone la liquidazione in sede civile.

La Sentenza riveste particolare importanza se si pensa che il SIULP, come Sindacati della Polizia di Stato, era l'unica

FLASH nr. 36 - 2016

- Quattro ergastoli nel processo bis per la strage di Capaci - accolte le richieste del SIULP quale parte civile
- Riunione su contratti Comparto Sicurezza a P. Chigi
- Criticità trattazione pratiche riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale della Polizia di Stato
- Assegno di funzione - presupposti e calcolo anzianità utili
- Visita fiscale e assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio
- Requisiti per la partecipazione al futuro concorso pubblico per agente della Polizia di Stato
- Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità
- Impiego fuori sede fruitori benefici per assistenza disabili



parte civile presente e costituita in questo processo. La vicenda non è conclusa poiché terminato questo processo, già si prospetta un Capaci "ter", che ha come indagato Matteo Messina Denaro, il boss trapanese condannato all'ergastolo per le stragi del 1993, di Roma, Milano e Firenze. Proprio dal 1993, Messina Denaro è latitante. Di recente, i pubblici ministeri di Caltanissetta hanno chiesto e ottenuto una nuova ordinanza di custodia per il padrino trapanese, che è accusato di avere avuto un ruolo non solo nella strage di Capaci, ma anche in quella di via D'Amelio.

Resta fermo che la somma che il Siulp otterrà come risarcimento nel suddetto procedimento, sarà devoluta agli orfani dei caduti della Polizia di Stato.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Riunione su contratti Comparto Sicurezza a P. Chigi

Riportiamo i lanci di agenzia relativi alle dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano sulla riunione che si è tenuta lo scorso 7 settembre a Palazzo Chigi.

PA: SIULP, positiva riunione a P. Chigi su rinnovo contratto Comparto Sicurezza = Roma, 7 set. (AdnKronos) – "È un fatto positivo che presso Palazzo Chigi vi sia una riunione in corso per il rinnovo del contratto anche del Comparto Sicurezza, atteso che per ben due volte, in una settimana, il presidente Renzi ha affermato la disponibilità a trovare più risorse per i contratti del pubblico impiego. Aspettiamo ora gli esiti dal Ministro e la convocazione da parte del Governo".

Lo dichiara in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp, sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato.

Sicurezza: Siulp, bene riunione su contratto comparto

(V. "Sicurezza: riunione a P.Chigi con ministri..." delle 18.28)

(ANSA) – ROMA, 7 SET – "È un fatto positivo che presso Palazzo Chigi, come annunciato dalle agenzie di stampa e come da noi richiesto da tempo, vi sia una riunione in corso per il rinnovo del contratto anche del Comparto Sicurezza, atteso che per ben due volte, in una settimana, il presidente Renzi ha affermato la disponibilità a trovare più risorse per i contratti del pubblico impiego. Aspettiamo ora gli esiti dal ministro e la convocazione da parte del Governo". Lo dichiara Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp.

Criticità trattazione pratiche riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della nota inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli

in occasione dei numerosi incontri tenuti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali al centro ed in periferia, Ella ha sempre espresso la ferma e decisa volontà di rafforzare le relazioni sindacali conferendo ciclicità agli incontri con le rappresentanze del personale e avocando alla propria Segreteria il compito di coordinare le relative attività, allo scopo di una più efficace interlocuzione col territorio.

Abbiamo registrato positivamente questa disponibilità cogliendo la possibilità di avere un confronto continuo, senza quei filtri che hanno sino ad oggi impedito o ritardato la risoluzione dei problemi, e di verificare, rispetto agli impegni assunti, le risposte fornite dall'Amministrazione.

In tale atteggiamento abbiamo colto un inequivocabile segnale di attenzione nei confronti dell'utenza interna di questa Amministrazione. Un segnale importante perché è su questo piano che si fonda il vincolo di appartenenza tra il dipendente e un'amministrazione pubblica che pone i suoi appartenenti nelle condizioni ideali per sentirsi partecipi di un'organizzazione che agisce secondo i principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

Proprio in virtù del rinnovato intento di recuperare un rapporto positivo con l'utenza interna e risolvere tutte le problematiche che impediscono il raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficienza, Le rappresentiamo un'annosa questione che riguarda inefficienze amministrative che stanno cagionando danni al personale esponendo la stessa Amministrazione al rischio di contenziosi costosi e dispendiosi

La problematica afferisce alla materia del riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio regolata dal DPR 461/01.

In particolare l'art. 14, comma 2, del DPR 461/01 stabilisce che: "Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni".

Ciò vuol dire che l'Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (che neghi o riconosca la causa di servizio) entro 120 giorni da quando il lavoratore ha presentato la domanda.

Al riguardo, appare ultroneo osservare come detto termine non venga rispettato.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha più volte riscontrato le nostre lamentele, affermando che l'entrata in vigore del D.P.R. 461/01 ha causato un notevole aumento dei tempi di evasione delle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo. Tale incremento dipenderebbe dal fatto che i processi verbali emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, che prima avevano valore provvedimentale ai fini della concessione di tutta una serie di benefici, ora assumono un mero valore di atti endoprocedimentali. L'Amministrazione non può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Comitato di Verifica, parere non soltanto obbligatorio ma anche vincolante, in quanto la funzione consultiva del citato consesso non appare in alcun modo surrogabile.

Fatto sta che i riconoscimenti di dipendenza da causa di servizio del personale della Polizia di Stato, oltre ad essere condizionati dalla farraginosità del

procedimento, registrano attualmente una ulteriore dilatazione dei tempi di definizione a cagione di carenze e criticità che affliggono il Servizio Trattamento pensioni e previdenza del Dipartimento della P.S.

In primo luogo va rappresentata la grave carenza di organico che registra l'assoluta insufficienza delle unità addette al settore.

Altra problematica è costituita dalla mancata riunione in un unico stabile degli uffici e degli archivi del servizio, condizione indispensabile per conseguire quella efficienza ed economicità proprie di un'amministrazione che miri all'economicità gestionale ed alla snellezza dei procedimenti.

Inoltre, la messa in esercizio del nuovo sistema web di gestione delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, prevede la trasmissione esclusivamente mediante inserimento sulla nuova piattaforma web. Tuttavia, la piattaforma informatica fornita dal MEF, richiede tecnologie hardware di cui gli obsoleti pc del competente Servizio non sono dotati, ragion per cui, dal decorso mese di febbraio ad oggi, è in atto un blocco dell'invio telematico delle relazioni con le quali gli appartenenti alla Polizia di Stato richiedono la dipendenza da causa di servizio e sulle quali il Comitato di Verifica si deve esprimere.

E' ovvio come detto blocco provochi una grave disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni del Comparto sicurezza per le quali non si è verificato alcun blocco nell'istruttoria delle pratiche di riconoscimento delle cause di servizio del personale, poiché i loro uffici sono stati ammodernati nelle dotazioni dei pc, resi compatibili con la nuova piattaforma.

Per quel che concerne, invece, i nostri uffici, il rinnovamento delle dotazioni hardware e software non ha potuto aver luogo poiché, asseritamente, il previsto capitolo di spesa è incapiante, e pertanto, i primi interventi non potranno essere valutati prima del 2017.

Considerata l'importanza della problematica evidenziata ed il rischio di una moltiplicazione di defatiganti contenziosi, siamo a chiedere un Suo urgente intervento, attraverso una iniziativa capace di eliminare le cause di una grave discriminazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde per la migliore funzionalità dell'Amministrazione, ma anche del benessere del personale, resto in attesa di un cortese riscontro inviando cordiali saluti e sensi di rinnovata stima

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Assegno di funzione – presupposti e calcolo anzianità utili

Ci sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo dell'anzianità utile ai fini dell'assegno di funzione istituito dall'articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale "assegno funzionale pensionabile".

A seguito dell'evoluzione contrattuale esso è oggi previsto in tre misure, da attribuirsi rispettivamente al compimento di diciassette, ventisette e trentadue anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.

Presupposto principale per godere del beneficio è, dunque, il possesso di una anzianità di servizio considerata utile, in relazione alle varie misure previste.

Ai fini della attribuzione del beneficio, occorre detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull'anzianità di servizio, interrompendola (circolare n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 31 ottobre 1995).

Vanno, dunque, detratti i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001 nonché quelli a titolo di aspettativa ex art. 8 D.P.R. 339/82. Detti periodi non essendo utili per la progressione di carriera non possono esserlo neppure ai fini del computo dell'anzianità necessaria per maturare l'assegno di funzione (circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24 aprile 2013; circolare n. 333-A/9806.G.3.114894-2013 del 19 luglio 2013; circolare n. 333-A/9807.C.5.1/3838-2016 del 12 maggio 2016).

A norma dell'articolo 2, comma 3, DPR 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell'attribuzione dell'assegno di funzione è invece valutato il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Per la sua attribuzione con riferimento al requisito del "senza demerito", sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a "buono" e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

In pratica, alla luce di quella che è la nuova disciplina dell'Istituto, il beneficio non spetta allorché il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

L'anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell'anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.

È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell'unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio. Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato, in passato, nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell'assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.

Pertanto, non potrà essere attribuito l'assegno funzionale a chi, sospeso cautelatamente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.

Visita fiscale e assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio

Un nostro affezionatissimo lettore chiede se sia fatto obbligo al Dirigente inviare la visita fiscale ad un dipendente che presenta un certificato medico inerente la causa di servizio già riconosciuta e per la quale non v'è fatto obbligo della reperibilità

Il diritto dell'Amministrazione a disporre i controlli fiscali è previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 2, DPR 25 ottobre 1985, nr. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, più in generale, alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 DPR 30 maggio 1957, nr. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3".

Allo stato della normativa, considerato che il datore di lavoro ha comunque sempre la possibilità di richiedere la visita fiscale, il problema, a nostro avviso, può essere esaminato solo sotto l'aspetto dell'obbligo di reperibilità previsto per il lavoratore.

Al riguardo, l'art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità, e detta problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa. Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità riguardano:

- patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
- malattie per le quali già in precedenza l'Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Orbene, in caso di assenza per malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio o certificata dai sanitari della Polizia di Stato medico del datore di lavoro pubblico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l'Amministrazione abbia già avuto diretta contezza del fatto attraverso un accertamento legalmente effettuato.

Di conseguenza, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di esperire visita fiscale, il dipendente non sarebbe tenuto all'obbligo di reperibilità con la conseguenza che, allorquando, senza alcun preventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni.

Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente ha comunque l'obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro. Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.

La questione di fatto ha riguardato un lavoratore licenziato perché mentre era assente dal posto di lavoro per un infortunio alla mano, aveva continuato a lavorare un terreno di sua proprietà arando con il trattore e coltivando il fondo.

Tali attività, poste in essere in costanza di un infortunio, sono del tutto idonee, a detta del Supremo Collegio, ad aggravare il suo stato di salute e a ritardarne la guarigione con elevato grado di probabilità. Da qui la ritenuta giusta causa di licenziamento risultando indubbiamente violati i generali doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà.

Requisiti per la partecipazione al futuro concorso pubblico per agente della Polizia di Stato

Ci vien chiesto quali siano i requisiti per poter partecipare al concorso pubblico di imminente indizione per Agente della Polizia di stato.

Al riguardo, si fa presente che il concorso pubblico per agente è stato sino ad oggi bandito annualmente e, ai sensi dell'art. 2199 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale (VFP1-VFP4) nelle Forze Armate.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, parte dei posti disponibili ogni anno nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato sarà coperta attraverso un concorso pubblico per i tutti i cittadini Italiani provenienti dalla "vita civile".

Di seguito la futura articolazione delle procedure di immissione nel ruolo iniziale della Polizia di Stato che saranno così articolate:

- 2016: 50% riservati ai VFP e 50% ai civili;
- 2017: 30% per i VFP e 70% per i civili;
- 2018: 20% per i VFP e 80% per i civili.

E' di tutta evidenza che dal 2018, e per sempre, i concorsi saranno sempre destinati per l'80% ai civili e il 20% ai VFP.

Il primo concorso che rispetterà questa nuova modalità dovrebbe essere bandito al più presto con la previsione del 50% ai civili e 50% ai VFP e dovrebbe essere di circa 500 posti.

Requisiti di partecipazione

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età;
- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, né dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente.

Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016



Cari colleghi,

nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate,

colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:

IT85Y076010320000088746003

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.

Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità

L'INPS, con la circolare 137 del 25 luglio 2016, ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo dell'ISEE per nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti.

Ecco le più rilevanti novità nel calcolo dell'ISEE:

- non sono più considerati redditi, ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pagati dalle pubbliche amministrazioni per la condizione di disabilità;
- viene introdotta una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media grave o non autosufficiente in sostituzione delle detrazioni delle spese e delle franchigie per persone disabili.

L'Inps ricalcherà in automatico l'ISEE 2016 per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti.

Il ricalco terrà conto delle informazioni fornite al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) originaria: solo qualora siano intervenute variazioni e si vuole valorizzarle nel nuovo ISEE 2016 è necessario presentare una nuova DSU.

Le operazioni di ricalcolo avverranno in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU.

L'attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli interessati attraverso i consueti canali di comunicazione all'utenza: Servizi on line - accesso tramite Pin, Caf, sedi territoriali Inps.

Impiego fuori sede fruitori benefici per assistenza disabili

Un nostro lettore ci chiede se coloro i quali usufruiscono della legge 104, possono essere impiegati in servizio fuori sede o missione.

Limitazioni all'impiego nei servizi fuori sede sono previste solo per i dipendenti esonerati dal servizio notturno ai sensi dell'art.18 del DPR 16 aprile 2009 nr. 51 nonché dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Entrambe le norme citate prevedono che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Inoltre, a norma della circolare Ministeriale n. 557/RS/01.12.6458 del 26 giugno 2013, "l'Ufficio deve tenere nella debita considerazione le esigenze personali del dipendente" allorché questo goda del beneficio previsto dall'articolo 18 del DPR 16 aprile 2009 nr. 51 nonché dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il diritto principale, consiste, dunque, nell'esonero dal turno notturno. La circolare del 26 giugno 2013, sulla base della considerazione che, nel caso in cui il dipendente sia destinatario dell'esonero dal turno notturno per assistere il familiare disabile, l'invio fuori sede del medesimo limiterebbe il pieno godimento del beneficio, si limita ad aggiungere che, in tale situazione, l'Ufficio deve tenere conto delle esigenze del dipendente opportunamente rappresentate.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde **800 754445** www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148
• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2003 e n. 100/2003/2007 del R.D. 30/03/2005, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio diversamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer (UK) SpA, Compas SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in base alle varie fasi, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.